

Dichiarazione Iva annuale, gli ex-minimi sono esonerati

Gli ex minimi sono esonerati dalla dichiarazione annuale Iva, è così?

I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi: registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva; tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall'art. 16, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; liquidazioni e versamenti periodici Iva; versamento dell'acconto annuale Iva; presentazione della dichiarazione Irap, di cui all'art. 19, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e versamento della relativa imposta. I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono tenuti ai seguenti adempimenti, tra cui appunto la presentazione della comunicazione dati Iva, ma solo se il volume d'affari 2014 è pari o superiore a 25.822,84 euro: conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all'articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n.696; comunicazione annuale dei dati Iva di cui all'articolo 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, qualora il volume d'affari sia uguale o superiore a euro

25.822,84; presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e Iva; versamento annuale dell'Iva; versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; versamento dell'acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche; adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 5 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva prevista all'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (spesometro); comunicazione all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999, e dal D.M. 21 novembre 2001. Si evidenzia che erano ammessi al regime contabile agevolato di cui all'art.27 co.3 del D.L. 98/2011, abrogato dalla Legge 190/2014, le persone fisiche che, pur avendo: nell'anno solare precedente conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, raggugliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; non hanno effettuato cessioni all'esportazione; non hanno sostenuto

spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276; né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), Tuir; nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro; non si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva; sono soggetti residenti; non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427; non partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

LAVORO

Agevolate così le assunzioni dei supertecnici

Qual è l'agevolazione che spetta a chi assume personale molto qualificato? Come utilizzare il modello F24?

I titolari di reddito di impresa godono di una agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo il 22 giugno 2012 anche nel caso di trasformazione del contratto da determinato a indeterminato, di personale in possesso di titoli quali dottorato di ricerca universitario o laurea magistrale in discipline di ambito tecnico-scientifico. Si tratta di un credito d'imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto (salario più contributi) per un periodo massimo di un anno e per un tetto annuale di 200 mila euro. Sul modello F24 occorre utilizzare il codice tributo 6847 nuovo codice chiamato "credito di imposta a favore delle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato-art. 24 dl. 83/2012" nella sezione erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a crediti compensati". Il campo anno di riferimento va riempito con l'anno di assunzione del personale nel formato AAAA.

Fabio Ardu
consulente del lavoro

PAGAMENTI

Split-payment cattivo affare per appaltatori

Che cosa si intende per scissione dei pagamenti nella pubblica amministrazione?

La legge di stabilità 2015 ha inserito una nuova norma ai fini Iva, ovvero l'articolo 17-ter che introduce nell'ordinamento l'istituto dello "split payment" (scissione dei pagamenti) nella pubblica amministrazione.

Lo "split payment" dovrebbe essere autorizzato dall'Unione Europea (è attesa una decisione in merito entro la fine del mese di marzo).

Secondo tale meccanismo la pubblica amministrazione, una volta ricevuta una fattura con Iva esposta, versa l'imponibile al fornitore e l'Iva all'erario. L'Istituto introdotto produce la conseguenza che chi lavora con Enti Pubblici non incasserà l'Iva che sarà versata per suo conto all'erario da parte del committente.

L'obiettivo per lo Stato è duplice: da un lato non corrispondendo l'imposta al fornitore rende impossibile l'evasione dell'Iva, dall'altro migliora il bilancio statale poiché incassa immediatamente l'imposta a fronte di presumibili ritardi nell'erogazione dei rimborsi Iva.

Andrea Gioncada
commercialista

PREVIDENZA

Nuovi oneri per chi lavora nello spettacolo

Quali sono le nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni contributive per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp)?

Secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (circolare 28/2015), per i periodi di competenza "gennaio 2015", i contributi Invalidità, Vecchiaia, Superstiti (IVS) degli artisti e sportivi vanno versati mediante modello F24, utilizzando la "Sezione INPS". Con l'inizio del nuovo anno, sono entrate in vigore le nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni contributive dovute per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp). Infatti, i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) e delle contribuzioni minori relative ai soggetti iscritti ai suddetti fondi, devono utilizzare la "Sezione INPS" del modello F24. L'INPS, nella suddetta circolare 28/2015, fornisce anche le istruzioni operative di compilazione del modello F24 per eseguire il pagamento.

Fabio Ferrara
dottore commercialista